

# NOTIZIARIO

n.

7

2023

CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO BLOCCA CESSIONI

\*\*\*\*\*

DETRAZIONI SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023

## CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO BLOCCA CESSIONI

È stata pubblicata la **Legge di conversione del c.d. “Decreto blocca cessioni”**<sup>1</sup> con il quale è stato previsto, a partire dal 17.02.2023, il divieto di esercizio delle opzioni per cessione/sconto per la generalità degli interventi edilizi.

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione del decreto in oggetto.

○ CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO BLOCCA CESSIONI			
<b>PREMESSA</b>	<p>Come noto<sup>2</sup>, i soggetti che sostengono, negli anni di vigenza della misura, spese per gli <b>interventi che danno diritto alle detrazioni edilizie</b> possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per un <b>contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto</b>;</li> <li>◆ per la <b>cessione di un credito d'imposta di pari ammontare</b> ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.</li> </ul> <p><b>Tali opzioni</b> sono state più volte modificate fino ad arrivare al <b>blocco totale</b> previsto dal recente “Decreto blocca cessioni “convertito in Legge l'11 aprile scorso.</p>		
<b>PROROGA 110% AL 30.09 PER INTERVENTI SU EDIFICI UNIFAMILIARI</b>	<p>La prima importante <b>novità</b> in tema di <b>Superbonus 110%</b> riguarda la <b>proroga al 30 settembre per completare i lavori su villette unifamiliari</b>.</p> <p>Viene stabilito<sup>3</sup> che per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici <b>unifamiliari</b>, la <b>detrazione del 110%</b> spetta anche per le spese sostenute <b>entro il 30.09.2023</b> (rispetto al vigente termine del 31.03.2023), a condizione che, alla data <b>del 30.09.2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30%</b> dell'intervento complessivo.</p> <p>Si tratta in particolare dei <b>lavori realizzati su:</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">edifici <b>unifamiliari</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano <b>funzionalmente indipendenti</b> e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno</td> </tr> </table>	edifici <b>unifamiliari</b>	unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano <b>funzionalmente indipendenti</b> e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
edifici <b>unifamiliari</b>			
unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano <b>funzionalmente indipendenti</b> e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno			

<sup>1</sup> [Legge dell'11 aprile 2023, n. 38](#) di conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 ([qui il testo del decreto coordinato](#) con le modifiche apportate dalla legge di conversione).

<sup>2</sup> ai sensi dell'articolo 121 del D.L. 34/2020 (come modificato, da ultimo, dal D.L. 50/2022)

<sup>3</sup> con la modifica dell'art. 119, comma 8-bis del D.L. 34/2020.

**DIVIETO  
CESSIONE CREDITI  
O SCONTO IN  
FATTURA**

Confermato il **divieto di optare**, a decorrere **dal 17.02.2023**, in luogo della fruizione diretta della detrazione, di uno **sconto in fattura dai fornitori** dei beni o servizi o della **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante, per gli interventi edilizi<sup>4</sup> di:

- ◆ recupero del patrimonio edilizio;
- ◆ efficienza energetica;
- ◆ adozione di misure antisismiche;
- ◆ recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- ◆ installazione di impianti fotovoltaici;
- ◆ installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- ◆ superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;

**ad eccezione degli interventi per i quali il titolo abilitativo era già stato acquisito prima di tale data.**

Di conseguenza, per le spese relative ai suddetti interventi edilizi, si potrà usufruire solo della detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi, **salvo alcune specifiche eccezioni** che analizziamo qui di seguito.

**Ora, infatti, con la legge di conversione sono fatti salvi gli interventi in edilizia libera** che:

- ◆ al **16.02.2023** erano già iniziati;
- ◆ per i quali entro la stessa data **era stato stipulato un accordo vincolante** tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Sarà, quindi, necessario **provare l'esistenza** di un accordo tra le parti:

- ◆ in primo luogo, si guarderà al **pagamento dell'acconto**, se questo è arrivato entro il 16 febbraio;
- ◆ se alla data del 17 febbraio non sono stati versati acconti, è ammessa la **possibilità di attestare, con una dichiarazione sostitutiva<sup>5</sup>**, che la data **di inizio lavori o la stipulazione** di detto accordo **è anteriore al 17 febbraio.**

<sup>4</sup> di cui all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (n. 34/2020).

<sup>5</sup> di cui all'art. 47 del DPR 445/2000.

**Altra soluzione arriva per il caso dei bonus acquisti (come il sismabonus o il bonus 50% o box auto) per i quali si guarderà alla data di presentazione della richiesta “di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi”.**



Nel caso in cui sia **arrivata entro il 16 febbraio**, restano cessione dei crediti e sconto in fattura.

Per i **piani di rigenerazione urbana l’esonero dal divieto** opera anche per le **spese** realizzate su **edifici in zona sismica 1, 2 o 3** per gli interventi già rientranti:

- ◆ nel **Superbonus** (superEcobonus, superSismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici<sup>6</sup>), o
- ◆ **altri bonus edilizi**<sup>7</sup>,

ricompresi in “*piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana*”, comunque denominati (spesso chiamati “**di rigenerazione**” urbana) che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati che **al 17.02.2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali** ai sensi di legge e concorrano al risparmio energetico/adequamento sismico dei fabbricati previsti.

#### **CASI IN CUI È ANCORA POSSIBILE ESERCITARE L’OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA**

In particolare, **il blocco** della cessione dei crediti/sconto in fattura **non si applica** per gli interventi effettuati in relazione ad immobili:

- ◆ **danneggiati dagli eventi sismici verificatisi** a far data dal 01.04.2009 situati nei comuni dove è stato dichiarato lo stato di emergenza<sup>8</sup>;
- ◆ **danneggiati dagli eventi meteorologici** verificatisi a partire dal 15.09.2022 nei territori della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

**Il blocco della cessione** dei crediti **non si applica** poi qualora **i beneficiari** della detrazione, se già **costituiti al 17 febbraio**, risultino essere:

<sup>6</sup> di cui all’art. 119, DL 34/2020.

<sup>7</sup> art. 121, co. 2. DL 34/2020.

<sup>8</sup> art. 119, c. 8-ter, 1° periodo del D.L. 34/2020.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli istituti autonomi case popolari (<b>IACP</b>) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "<b>in house providing</b>" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,</li> <li>◆ le <b>cooperative di abitazione a proprietà indivisa</b>, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci,</li> <li>◆ le <b>organizzazioni non lucrative di utilità sociale</b>, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per tali organizzazioni i requisiti devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi.</li> </ul> <p>È inoltre possibile <b>continuare a optare</b> per cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi di <b>eliminazione delle barriere architettoniche</b> che danno diritto alla <b>detrazione Irpef/Ires del 75%</b><sup>9</sup>.</p>
<p><b>RATEAZIONE CREDITI RESIDUI IN 10 ANNI</b></p>	<p>Limitatamente ai crediti d'imposta legati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al superbonus 110%;</li> <li>◆ agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche;</li> <li>◆ agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;</li> </ul> <p>le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state <b>inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023</b>, sarà possibile ripartire <b>l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali</b>.</p> <p>La <b>ripartizione in 10 anni</b> avviene <b>previa comunicazione telematica</b> da effettuare all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore/cessionario con possibilità di <b>riporto alle annualità successive</b> della quota di credito non utilizzata nell'anno (la quale non può, comunque, essere richiesta a rimborso).</p>

<sup>9</sup> di cui all'articolo 119-ter del Decreto Rilancio (n. 34/2020).

	<p>Le <b>modalità</b> di effettuazione della comunicazione sono state disciplinate dal recente <a href="#">Provvedimento del 18.04.2023 n. 132123</a>.</p> <p>Il contribuente può<sup>10</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per le <b>spese sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022</b> e relative agli interventi legati al <b>superbonus</b>,</li> <li>◆ optare per il <b>riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali</b> di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023.</li> </ul> <p>L'opzione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>irrevocabile</b></li> <li>◆ esercitata nella <b>dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023</b> (modello Redditi 2024).</li> </ul> <p> Essa è esercitabile solo a <b>condizione</b> che la <b>rata di detrazione</b> relativa al periodo d'imposta <b>2022 non sia indicata</b> nella relativa <b>dichiarazione dei redditi</b> (modello Redditi 2023).</p>			
<p><b>REMISSIONE IN BONIS OLTRE IL 31.03 PER LA COMUNICAZIONE DELLE SPESE 2022</b></p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la <b>possibilità</b><sup>11</sup> di fruire della "<b>Remissione in bonis</b>"<sup>12</sup>. In questo modo, rispettando determinate <b>condizioni</b>, è <b>consentito trasmettere la Comunicazione</b> oltre i termini ordinari.</p> <p>La <b>remissione in bonis</b> è difatti consentita a <b>condizione</b> che:</p> <table border="1" data-bbox="469 1310 1385 1733"> <tr> <td>sussistano <b>tutti i requisiti sostanziali</b> per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento</td> </tr> <tr> <td>i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio <b>risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione</b> (31.03.2023)</td> </tr> <tr> <td>non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo</td> </tr> </table>	sussistano <b>tutti i requisiti sostanziali</b> per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento	i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio <b>risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione</b> (31.03.2023)	non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo
sussistano <b>tutti i requisiti sostanziali</b> per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento				
i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio <b>risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione</b> (31.03.2023)				
non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo				

<sup>10</sup> Il comma 3-sexies modifica l'art. 119 del D.L. 34/2020 aggiungendo il comma 8-quinquies.

<sup>11</sup> con la circolare n. 33/E del 06.10.2022,

<sup>12</sup> di cui all'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012.

	<p style="text-align: center;">sia <b>versata la misura minima della sanzione prevista</b></p> <p>Se tali <b>presupposti</b> sussistono, l'invio della Comunicazione è consentito <b>entro il termine di presentazione della prima dichiarazione</b> utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione.</p> <p><b>Ora</b>, con la legge di conversione, il legislatore va oltre quest'ultima condizione, disponendo che, limitatamente alle opzioni di cessioni esercitate con <b>riguardo a spese detraibili sostenute nel 2022</b>, la <b>remissione in bonis post 31.03.2023</b> può essere esperita anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ “qualora il <b>contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31.03.2023</b>”;</li> <li>◆ a condizione che l'opzione di <b>cessione “senza contratto ante 31 marzo 2023”</b> venga esercitata a favore di uno dei c.d. “<b>soggetti qualificati</b>”<sup>13</sup>.</li> </ul>		
<p><b>DOCUMENTI PER IL CESSIONARIO PER EVITARE LA "RESPONSABILITÀ SOLIDALE"</b></p>	<p>Come è noto, il <b>fornitore</b> che applica lo sconto in fattura, oppure il <b>cessionario</b> del credito, deve <b>acquisire una serie di documenti</b> (puntualmente individuati dal legislatore<sup>14</sup>) affinché si possa <b>escludere il concorso</b> in un'eventuale violazione e, dunque, configurarsi <b>una responsabilità solidale</b> (del cessionario/fornitore). La legge di conversione <b>ha introdotto</b>, nella lista dei documenti necessari a tal fine, <b>anche</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>visura storica</b> dell'immobile;</li> <li>◆ il <b>contratto di appalto</b> sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente<sup>15</sup>;</li> <li>◆ nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, <b>l'asseverazione che attesta l'efficacia degli interventi</b><sup>16</sup></li> </ul> <p>Nella seguente tabella si riepiloga la documentazione richiesta:</p> <table border="1" data-bbox="408 1518 1410 1729"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>1</b></td> <td> <p><b>Titolo edilizio abilitativo</b> per l'esecuzione degli interventi.</p> <p>Per gli interventi in regime di <b>edilizia libera</b>, <b>dichiarazione sostitutiva</b> di atto notorio, in cui sia indicata la <b>data di inizio lavori</b> ed attestata la circostanza che gli stessi <b>rientrano tra quelli agevolabili</b>.</p> </td> </tr> </table>	<b>1</b>	<p><b>Titolo edilizio abilitativo</b> per l'esecuzione degli interventi.</p> <p>Per gli interventi in regime di <b>edilizia libera</b>, <b>dichiarazione sostitutiva</b> di atto notorio, in cui sia indicata la <b>data di inizio lavori</b> ed attestata la circostanza che gli stessi <b>rientrano tra quelli agevolabili</b>.</p>
<b>1</b>	<p><b>Titolo edilizio abilitativo</b> per l'esecuzione degli interventi.</p> <p>Per gli interventi in regime di <b>edilizia libera</b>, <b>dichiarazione sostitutiva</b> di atto notorio, in cui sia indicata la <b>data di inizio lavori</b> ed attestata la circostanza che gli stessi <b>rientrano tra quelli agevolabili</b>.</p>		

<sup>13</sup> ossia banche e società appartenenti a gruppi bancari, altri intermediari finanziari e compagnie di assicurazione.

<sup>14</sup> Individuati dal D.L. 11/2023 e con la conversione in legge del decreto, ulteriormente ampliati (seppur poco).

<sup>15</sup> punto 10 della tabella.

<sup>16</sup> punto 11 della tabella.

	<b>2</b>	<b>Notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'ASL</b> / dichiarazione sostitutiva di atto notorio se non richiesta.
	<b>3</b>	<b>Visura catastale ante operam o storica</b> <sup>17</sup> dell'immobile oggetto degli interventi. In caso di immobili non ancora censiti vale la <b>domanda di accatastamento</b> .
	<b>4</b>	<b>Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese</b> sostenute, nonché <b>documenti attestanti l'avvenuto pagamento</b> delle stesse.
	<b>5</b>	<b>Asseverazioni previste</b> dalla normativa di riferimento, per requisiti tecnici degli interventi e la congruità delle spese, con i relativi allegati, nonché le <b>ricevute di presentazione e deposito</b> presso i competenti Uffici.
	<b>6</b>	Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, <b>delibera condominiale di approvazione</b> dei lavori e relativa <b>tabella di ripartizione delle spese</b> tra i condomini.
	<b>7</b>	Per gli <b>interventi di efficienza energetica</b> , la documentazione <sup>18</sup> richiesta dall'art. 6, comma 1, lett. a), c) e d) del <a href="#">DM 06.08.2020</a> <sup>19</sup> , "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici-c.d. Ecobonus".  Per gli interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tale circostanza.
	<b>8</b>	<b>Visto di conformità</b> dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese.
	<b>9</b>	<b>Attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio</b> <sup>20</sup> , rilasciata dai soggetti obbligati <sup>21</sup> che intervengono nelle cessioni.

<sup>17</sup> La visura storica dell'immobile è stata inserita con la conversione in legge del decreto.

<sup>18</sup> **In sede di conversione** è stato precisato che tale documentazione riguarda gli interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'art. 119, commi 1 e 2, DL n. 34/2020.

<sup>19</sup> "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici".

<sup>20</sup> di cui agli [artt. 35 e 42 del D.lgs. 231/2007](#).

<sup>21</sup> di cui all' [art. 3, D.lgs. n. 231/2007](#).

		<p><b>Attenzione</b> perché in sede di conversione la richiesta di tale attestazione è prevista, <b>non solo</b> per i “soggetti obbligati che intervengono nelle cessioni” <b>ma più genericamente</b> per il “<b>soggetto che è controparte nella cessione</b>”.</p> <p>È altresì disposto che se tale soggetto è una <b>società quotata/società appartenente al gruppo di una società quotata</b> non rientra tra i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio, l'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela va rilasciata da una <b>società di revisione</b>.</p>
	10	Il <b>contratto di appalto</b> sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente
	11	Nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, <b>l'asseverazione che attesta l'efficacia degli interventi</b> <sup>22</sup>
<p>Viene, inoltre, specificato che i <b>documenti antiriciclaggio non dovranno essere rilasciati dai professionisti che appongono il visto</b>, ma acquisiti direttamente dall'acquirente del credito.</p>		

<sup>22</sup> la documentazione prevista dal DM n.329/2020 che ha modificato il DM n.58/2017 “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati”.

## DETRAZIONI SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023

Individuati i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di corsi di laurea o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master che si possono portare in detrazione nei modelli 730 e Redditi PF 2023 (relativi all'anno di imposta 2022).

○ <b>DETRAZIONI SPESE UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>Le spese<sup>23</sup> di istruzione relative alla frequenza di corsi universitari non statali, possono essere detratte considerando gli importi stabiliti annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto del Ministero dell'università e della ricerca (MUR).</p> <p>Quest' <a href="#">ultimo</a><sup>24</sup> (pubblicato di recente in G.U.) individua, quindi, i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione versati alle <b>università non statali</b> per la frequenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ corsi di laurea breve</li> <li>◆ corsi di laurea magistrale</li> <li>◆ corsi di laurea a ciclo unico</li> <li>◆ corsi di dottorato</li> <li>◆ corsi di specializzazione</li> <li>◆ master universitari di primo e secondo livello</li> </ul> <p>che si possono portare in detrazione dall'imposta lorda nella dichiarazione dei redditi 2023.</p> <p>Il citato Decreto ha confermato senza alcuna modifica gli importi stabiliti per il 2021 dal Decreto dello scorso anno.</p>
<b>TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA E</b>	<p>Si ricorda che dall'anno di imposta 2020 la <b>detrazione per le spese di istruzione universitaria</b>:</p>

<sup>23</sup> anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli), ai sensi dell'art.12 del TUIR.

<sup>24</sup> pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale 37 del 14 febbraio 2023, il Decreto del MUR del 23 dicembre 2022.](#)

<p><b>TRACCIABILITÀ PAGAMENTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ varia in base all'importo del reddito complessivo. Quindi essa è attribuita interamente se il reddito non è superiore a 120.000, diversamente il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 240.000. Oltre tale importo, non è attribuita alcuna detrazione<sup>25</sup>;</li> <li>◆ spetta solo se il pagamento della spesa è avvenuto con mezzi di pagamento tracciabili<sup>26</sup>, quindi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ bonifico bancario o postale;</li> <li>✓ altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante<sup>27</sup>.</li> </ul> </li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ tasse di immatricolazione e di iscrizione (anche per gli studenti fuori corso), oltre che per spese di "ricognizione"<sup>28 29</sup>;</li> <li>◆ soprattasse per esami di profitto e laurea;</li> <li>◆ partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, in caso siano previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria;</li> <li>◆ la frequenza dei Tirocini Formativi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti<sup>30</sup> presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.</li> </ul> </div>
<p><b>SPESE UNIVERSITARIE</b></p>	<p><b>La spesa</b> relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università <b>non statali</b>, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022, <b>è individuata</b>, per ciascuna <b>area disciplinare</b> di afferenza e <b>sede territoriale</b> dei corsi, distinguendo tra Regioni del Nord, Centro, Sud e Isole.</p>

<sup>25</sup> art.3-bis, art. 15, TUIR.

<sup>26</sup> in applicazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai sensi del comma 679 L. 160/2019.

<sup>27</sup> Previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) ai sensi dell'art. 1 co. 679 L. 160/2019.

<sup>28</sup> la "ricognizione" è procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi o di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica. In tale situazione, lo studente presenta domanda di ricognizione previo pagamento della tassa (di ricognizione), cioè una quota forfettaria che viene richiesta in luogo dell'intero importo delle tasse d'iscrizione degli anni già trascorsi.

<sup>29</sup> risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 434/2019.

<sup>30</sup> ai sensi del DM 10.09.2010 n.249.

Gli importi massimi di spesa per il 2022 sono indicati nella seguente tabella:

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
<b>Medica</b>	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900
<b>Sanitaria</b>	€ 3.900	€ 2.900	€ 2.700
<b>Scientifico-Tecnologica</b>	€ 3.700	€ 2.900	€ 2.600
<b>Umanistico-sociale</b>	€ 3.200	€ 2.800	€ 2.500

Nell'[allegato 1](#) sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui sopra, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

A tutti gli importi indicati nelle Tabelle soprastanti va **sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio**<sup>31</sup>.

**CORSI  
POST - LAUREA**

La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di **dottorato**, di **specializzazione** e ai **master universitari** di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:

Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900

Agli importi indicati nelle Tabelle soprastanti **va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio**<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> di cui all'art. 3 L. 549/1995.

<sup>32</sup> di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

<b>DIVISIONE ZONA GEOGRAFICA</b>	Di seguito la divisione in base alla <b>zona geografica</b> con le regioni in ordine alfabetico, come riportato nell'allegato del decreto MIUR.		
	<b>ZONA GEOGRAFICA</b>	<b>REGIONE</b>	
	CENTRO	ABRUZZO	
	SUD E ISOLE	BASILICATA	
	SUD E ISOLE	CALABRIA	
	SUD E ISOLE	CAMPANIA	
	NORD	EMILIA ROMAGNA	
	NORD	FRIULI VENEZIA GIULIA	
	CENTRO	LAZIO	
	NORD	LIGURIA	
	NORD	LOMBARDIA	
	CENTRO	MARCHE	
	SUD E ISOLE	MOLISE	
	NORD	PIEMONTE	
	SUD E ISOLE	PUGLIA	
	SUD E ISOLE	SARDEGNA	
	SUD E ISOLE	SICILIA	
	CENTRO	TOSCANA	
	NORD	TRENTINO ALTO ADIGE	
	CENTRO	UMBRIA	
NORD	VALLE D'AOSTA		
NORD	VENETO		
<b>DIVISIONE CLASSI DI LAUREA</b>	Di seguito la tabella con la divisione <b>delle classi di laurea</b> in base <b>all'area di appartenenza</b> , come riportato nell'allegato del MIUR.		
	<b>AREA</b>	<b>CLASSE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
	<b>SANITARIA</b>	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione Sanitaria ostetrica
		L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
		L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
L/SNT4		Professioni sanitarie della prevenzione	

	<b>SCIENTIFICO - TECNOLOGICA</b>	L-13	Scienze biologiche
		L-17	Scienze dell'architettura
		L-2	Biotechnologie
		L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
		L-22	Scienze delle attività motorie sportive
		L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia
		L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
		L-26	Scienze e tecnologie alimentari
		L-27	Scienze e tecnologie chimiche
		L-28	Scienze e tecnologie della navigazione
		L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
		L-30	Scienze e tecnologie fisiche
		L-31	Scienze e tecnologie informatiche
		L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
		L-34	Scienze geologiche
		L-35	Scienze matematiche
		L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
		L-4	Disegno industriale
		L-41	Statistica
		L-43	Diagnostica per la conservazione ed il restauro dei beni culturali
		L-7	Ingegneria civile e ambientale
		L-8	Ingegneria dell'informazione
		L-9	Ingegneria industriale
L-P01	Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio		
L-P02	Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali		

		L-P03	Professioni tecniche industriali e dell'informazione
		L-Sc. Mat.	Scienze dei materiali
	<b>UMANISTICO-SOCIALI</b>	L. GASTR	Scienze, culture e politiche della gastronomia
		L-1	Beni culturali
		L-10	Lettere
		L-11	Lingue e culture moderne
		L-12	Mediazione linguistica
		L-14	Scienze dei servizi giuridici
		L-15	Scienze del turismo
		L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
		L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
		L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
		L-20	Scienze della comunicazione
		L-24	Scienze e tecniche psicologiche
		L-3	Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
		L-33	Scienze economiche
		L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
		L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
		L-39	Servizio sociale
		L-40	Sociologia
		L-42	Storia
		L-5	Filosofia
L-6	Geografia		
L-DS	Scienze della difesa e della sicurezza		

		DS/1 (ex D.M. 509/1999)	Scienze della difesa e della sicurezza
		DS/1 (ex D.M. 509/1999)	Scienze della difesa e della sicurezza
		L/DS (ex D.M. 270/2004)	Scienze della difesa e della sicurezza
<b>DIVISIONE CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE</b>	Di seguito la tabella per quanto riguarda le lauree magistrali, come riportato nell'allegato del decreto del MIUR.		
	<b>AREA</b>	<b>CLASSE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
	<b>SANITARIA</b>	LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
		LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
		LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche
		LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
		LM-3	Architettura del paesaggio
		LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
		LM-6	Biologia
		LM-7	Biotecnologie agrarie
		LM-8	Biotecnologie industriali
		LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
		LM-10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali
		LM-11	Scienze per la conservazione dei beni culturali
		LM-12	Design
		LM-17	Fisica
		LM-18	Informatica
		LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica
		LM-21	Ingegneria biomedica
		LM-22	Ingegneria chimica
		LM-23	Ingegneria civile
		LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi

	<b>SCIENTIFICO-TECNOLOGICA</b>	LM-25	Ingegneria dell'automazione
		LM-26	Ingegneria della sicurezza
		LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
		LM-28	Ingegneria elettrica
		LM-29	Ingegneria elettronica
		LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
		LM-31	Ingegneria gestionale
		LM-32	Ingegneria informatica
		LM-33	Ingegneria meccanica
		LM-34	Ingegneria navale
		LM-35	Ingegneria per l'ambiente ed il territorio
		LM-40	Matematica
		LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
		LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
		LM-48	Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
		LM-53 (ex D.M. 16 marzo 2007)	Scienza e ingegneria dei materiali
		LM-53 (ex D.M. 147/2021)	Ingegneria dei materiali
		LM-54	Scienze chimiche
		LM-58	Scienze dell'universo
		LM-60	Scienze della natura
LM-61	Scienze della nutrizione umana		
LM-66	Sicurezza informatica		
LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate		

		LM-67.	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (abilitazione A030)
		LM-68	Scienze e tecniche dello sport
		LM-68.	Scienze e tecniche dello sport (abilitazione A030)
		LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
		LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
		LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
		LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione
		LM-73	Scienze e tecnologie forestali e ambientali
		LM-74	Scienze e tecnologie geologiche
		LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio
		LM-79	Scienze geofisiche
		LM-82	Scienze statistiche
		LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
		LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali
		LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
		LM Sc. Mat.	Scienze dei materiali
		LM Data	Data science
	<b>UMANISTICO-SOCIALI</b>	LM-1	Antropologia culturale ed etnologia
		LM-2	Archeologia
		LM-5	Archivistica e biblioteconomia
LM-14		Filologia moderna	
LM-14.		Filologia moderna (abilitazione A043)	
LM-15		Filologia, letterature e storia dell'antichità	
LM-16		Finanza	
LM-19		Informazioni e sistemi editoriali	
LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia		

	LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane
	LM-37.	Lingue e letterature moderne europee e americane (abilitazione A045)
	LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
	LM-39	Linguistica
	LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
	LM-45	Musicologia e beni musicali
	LM-45.	Musicologia e beni musicali (abilitazione A032)
	LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
	LM-51	Psicologia
	LM-52	Relazioni internazionali
	LM-55	Scienze cognitive
	LM-56	Scienze dell'economia
	LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
	LM -59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
	LM / GASTR	Scienze economiche e sociali della gastronomia
	LM-62	Scienze della politica
	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
	LM-64	Scienze delle religioni
	LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura

		LM-77	Scienze economico-aziendali
		LM-78	Scienze filosofiche
		LM-80	Scienze geografiche
		LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
		LM-84	Scienze storiche
		LM-85	Scienze pedagogiche
		LM-87	Servizio sociale e politiche sociali
		LM-88	Sociologia e ricerca sociale
		LM-89	Storia dell'arte
		LM-90	Studi europei
		LM-92	Teorie della comunicazione
		LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
		LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato
		LM-SC.GIUR	Scienze giuridiche
		DS/S (ex D.M. 509/1999)	Specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza
		LM/DS (ex D.M. 270/2004)	Scienze della difesa e della sicurezza
<b>CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO</b>	Di seguito la tabella con la divisione per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, come riportato nell'allegato del decreto del MIUR.		
	<b>AREA</b>	<b>CLASSE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
	<b>MEDICA</b>	LM-41	Medicina e chirurgia
		LM-42	Medicina e veterinaria
		LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
	<b>SCIENTIFICO TECNOLOGICA</b>	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
		LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
LM-13		Farmacia e farmacia industriale	

	<b>UMANISTICO SOCIALE</b>	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria
		LMG/01	Magistrali in giurisprudenza
<b>UNIVERSITÀ PONTIFICIE DI TEOLOGIA</b>	<p>Le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di teologia, tenuti da università non statali, sono detraibili nelle dichiarazioni dei redditi<sup>33</sup> direttamente dal contribuente o dal familiare presso cui risulta fiscalmente a carico.</p> <p>In generale, tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del MUR:</p> <p>le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico – sociale", nella Regione in cui si svolge il corso di studi (se il corso è presso lo Stato Città del Vaticano si applica quanto previsto per la zona "Centro")<sup>34</sup></p>		
<b>CORSO DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<div style="text-align: center;"> <p><b>Spese corsi di studio universitario e post-universitario all'estero</b></p> <p>↓</p> <p><b>importo massimo detraibile</b> è quello stabilito dal Decreto MUR per la <b>frequenza di corsi di istruzione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ appartenenti alla stessa area disciplinare (per i corsi di studio) e</li> <li>◆ con sede nella zona geografica in cui ha domicilio fiscale il</li> </ul> </div>		

<sup>33</sup> Infatti, ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del TUIR, lettera e, sono detraibili "le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Miur da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali".

<sup>34</sup> come chiarito dalla [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 6 maggio 2016](#) "in merito alla zona geografica di riferimento occorre individuare la regione in cui si svolge il corso di studi anche se questo è tenuto presso lo Stato Città del Vaticano"



GIUSEPPE IANNIBELLI